

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2015
582/2015/R/EEL

**RIFORMA DELLE TARIFFE DI RETE E DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA
DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA.
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DELLE COMPENSAZIONI DI SPESA PER I CLIENTI
DOMESTICI IN DISAGIO ECONOMICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: Direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14);
- il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), recante "Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT) e l'Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, con particolare riferimento all’allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 204/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, con particolare riferimento all’Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale” (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 72/2014/E/com (di seguito: deliberazione 72/2014/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com);
- il documento per la consultazione 5 febbraio 2015, 34/2015/R/eel (di seguito: documento 34/2015/R/eel o primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 18 giugno 2015, 293/2015/R/eel (di seguito: documento 293/2015/R/eel o secondo documento di consultazione);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 544/2015/R/eel);
- la segnalazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 273/2014/I/eel (di seguito: segnalazione 273/2014/I/com);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel, (di seguito: segnalazione 292/2015/I/eel);
- il disegno di legge (AC 3012), recante” Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015, ora in seconda lettura al Senato (AS 2085).

CONSIDERATO CHE:

- le strutture tariffarie attualmente applicate ai clienti domestici serviti in bassa tensione, ai fini della copertura dei costi relativi ai servizi di rete e degli oneri generali di sistema, si fondano tuttora in larga misura sull’impianto che si impose a seguito della crisi energetica dell’anno 1973, in un contesto in cui la fornitura del

servizio era integrata verticalmente, le tariffe non erano ancora articolate tra componenti a copertura dei servizi di rete e componenti a copertura del costo dell'energia e le medesime tariffe non erano ancora fissate da un regolatore indipendente;

- in particolare, vengono oggi applicate due diverse strutture tariffarie, entrambe caratterizzate dalla progressività dei corrispettivi tariffari in funzione dei consumi:
 - a. la tariffa D2 per le forniture in bassa tensione per usi domestici nell'abitazione di residenza anagrafica e con potenza impegnata fino a 3 kW;
 - b. la tariffa D3 per le tutte le altre forniture non ricoperte dalla tariffa D2 per usi domestici in bassa tensione;
- a fini di perequazione tra le imprese di distribuzione, per quanto concerne i corrispettivi tariffari a copertura dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura è definita nel TIT anche la tariffa di riferimento D1, caratterizzata dalla mancanza di progressività e costruita in modo che, se venisse applicata alla generalità dei clienti domestici, garantirebbe la copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica in egual misura rispetto all'applicazione separata delle predette tariffe D2 e D3;
- l'applicazione ai clienti domestici serviti in bassa tensione del sistema tariffario sopra descritto, basato su strutture tariffarie progressive anziché su una unica tariffa non progressiva, comporta due rilevanti effetti distorsivi e antistorici rispetto alla promozione del vettore elettrico:
 - a. tra diversi gruppi di clienti domestici, comportando sussidi incrociati e trasferimenti di gettito di entità rilevante, complessivamente stimabili nell'anno 2015 in almeno 1 miliardo di euro;
 - b. frenando la diffusione di apparecchiature elettriche di ultima generazione, ad alta efficienza ma caratterizzate da significativi consumi di elettricità;
- ai sensi della Direttiva 2012/27/CE, articolo 15, paragrafo 4, nelle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica devono essere eliminati gli incentivi che pregiudichino l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della domanda ai mercati elettrici;
- con deliberazione 204/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché di revisione dell'articolazione delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, finalizzato agli obiettivi generali di allineamento delle tariffe ai costi, utilizzo razionale delle risorse e promozione delle iniziative di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la deliberazione 204/2013/R/eel ha, altresì, previsto che il procedimento di cui al precedente punto sia sottoposto all'applicazione della metodologia AIR (analisi di impatto regolatorio) per gli aspetti più rilevanti;

- per alleviare l'effetto distorsivo sopra richiamato in relazione alle apparecchiature elettriche di ultima generazione, con la deliberazione 205/2014/R/eel l'Autorità ha avviato una sperimentazione tariffaria rivolta a clienti domestici che presentino richiesta di adesione e siano in grado di dimostrare documentalmente l'utilizzo di pompe di calore (pdc) elettriche quale principale sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza;
- la deliberazione di cui al precedente alinea prevede che:
 - a. l'adesione alla sperimentazione tariffaria dia diritto all'applicazione di condizioni economiche basate su una struttura tariffaria non progressiva sia per i servizi di rete e di vendita sia per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (nel seguito: tariffa D1-pdc);
 - b. la possibilità per i clienti finali domestici di aderire alla sperimentazione tariffaria si apra il 1 luglio 2014 e si concluda il 31 dicembre 2015;
 - c. in via eccezionale, qualora con l'avvio del Quinto Periodo Regolatorio, avente decorrenza dall'1 gennaio 2016, l'applicazione di condizioni economiche non progressive non venisse effettivamente estesa a tutti i clienti domestici, sia concessa ai clienti che hanno aderito alla sperimentazione nel biennio 2014-2015 la possibilità di continuare ad utilizzare per i successivi 10-12 anni la tariffa D1-pdc (i cui coefficienti verrebbero in ogni caso aggiornati annualmente come per tutte le altre tariffe) al fine di garantire loro, anche una volta terminata la sperimentazione, la sostenibilità delle scelte di investimento effettuate con riferimento ai sistemi di riscaldamento;
- in attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2012/27/CE, prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 96/2013, il primo e il secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 dispongono che: *“Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva”*;
- l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 ha previsto, altresì, che: *“Su proposta della stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”*;

- nell'ambito del procedimento, avviato con la deliberazione 204/2013/R/eel e successivamente riunito nel procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr a seguito dell'emanazione del d.lgs. 102/14, l'Autorità ha attuato una serie di iniziative tra cui:
 - a. in data 6 ottobre 2014, l'Autorità ha organizzato un seminario aperto alle associazioni dei consumatori, ambientaliste e degli operatori di distribuzione e di vendita per presentare gli elementi in cui articolare la riforma tariffaria prevista dal d.lgs. 102/14 e alcuni primi esercizi quantitativi di impatto sull'utenza;
 - b. anche sulla base degli elementi discussi nel seminario di cui alla precedente lettera a, nel febbraio 2015 l'Autorità ha pubblicato il primo documento per la consultazione 34/2015/R/eel, con il quale ha presentato i propri orientamenti iniziali relativi all'attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 102/14; in tale documento per la consultazione, in applicazione della metodologia AIR, sono state presentate quattro opzioni per il graduale superamento della progressività (inclusa "l'opzione nulla" di applicazione della struttura tariffaria D1), ed è stata presentata una valutazione multicriterio dell'impatto di ciascuna delle opzioni presentate; nello stesso documento sono state altresì presentate alcune opzioni per formulare proposte sulla riforma del bonus elettrico;
 - c. i contenuti del primo documento per la consultazione sono stati illustrati alle associazioni di consumatori in un secondo seminario, svoltosi in data 18 febbraio 2015;
 - d. a seguito delle osservazioni ricevute dagli *stakeholders* nell'ambito della prima consultazione, nel mese di giugno 2015 l'Autorità ha pubblicato il secondo documento per la consultazione 293/2015/R/eel, con il quale ha presentato i propri orientamenti finali, nonché analisi quantitative in relazione agli effetti delle diverse opzioni in tema di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - e. contestualmente alla pubblicazione del documento per la consultazione 293/2015/R/eel, l'Autorità ha indirizzato al Governo la Segnalazione 287/2015/I/eel, contenente le proposte in tema di modifica del bonus elettrico, come previsto dal secondo capoverso dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14; tali proposte completano quelle già presentate con la Segnalazione 273/2014/I/com in tema, *inter alia*, di ampliamento della platea effettiva di titolari del bonus rispetto agli aventi diritto, dal momento che le famiglie beneficiarie rappresentano su base annua in media appena il 34% degli aventi diritto, come evidenziato con il resoconto finale dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle discipline del *bonus* elettrico e gas, approvato con la deliberazione 72/2014/E/com;
 - f. l'Autorità ha, inoltre, indirizzato al Parlamento e al Governo una seconda Segnalazione, la segnalazione 292/2015/I/eel, in tema di oneri generali di sistema, nella quale è stato evidenziato che:

- le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema applicate ai clienti domestici di energia elettrica rientrano tra quelle per le quali la legge prevede il superamento della struttura progressiva;
- per queste componenti tariffarie non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, dal momento che tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio bensì servono a coprire l'esigenza di gettito a sostegno di politiche pubbliche nel campo dell'energia;
- il perseguimento degli obiettivi di gradualità e di mitigazione degli impatti di spesa sui clienti più deboli induce a mantenere una differenziazione dei corrispettivi tra clienti domestici residenti e non residenti;
- g. il secondo documento per la consultazione e le richiamate Segnalazioni sono state oggetto di illustrazione e confronto con associazioni ambientaliste e di consumatori in un terzo seminario, svoltosi il 16 luglio 2015;
- h. inoltre, sono stati svolti diversi incontri tecnici su richiesta di specifiche associazioni di consumatori e da ultimo sono state inviate, dietro loro richiesta, ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale le considerazioni di sintesi delle ragioni della riforma;
- i principali orientamenti presentati nel secondo documento per la consultazione 293/2015/R/eel possono essere sintetizzati nei punti seguenti:
 - a. definizione di una struttura tariffaria non progressiva (di seguito: struttura TD), articolata nel modo seguente:
 - corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di rete uguali per tutti i clienti domestici e impostati, in base al criterio di aderenza ai costi dei diversi servizi, in modo da coprire i costi di misura e commercializzazione in quota fissa pro-cliente (€/anno), i costi di distribuzione in quota potenza (€/kW/anno) e i costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh);
 - corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema definiti in modo diverso tra clienti residenti (ai quali vengono applicati tutti in quota energia) e non residenti (ai quali vengono applicati sia in quota fissa sia in quota energia), in modo tale che tre quarti del gettito totale (considerando su base congiunta l'utenza residente e non residente) derivi dalle quote energia;
 - per i soli clienti in maggior tutela, corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di vendita strutturati come già oggi avviene per i clienti non residenti e per quelli aderenti alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore;
 - b. adozione della tariffa TD, di cui alla precedente lettera a., a partire dal 1 gennaio 2018, al termine di un periodo di transizione biennale (2016-2017), che garantisca il rispetto della gradualità prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14; tale transizione biennale può essere impostata secondo due possibili percorsi di gradualità (indicati nel documento per la consultazione 293/2015/R/eel come opzioni G1 e G2);

- c. interventi atti a stimolare i clienti ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza contrattualmente impegnata, quali:
 - introduzione di livelli di potenza contrattualmente impegnata con un “passo” più fitto rispetto all’attuale, in modo da aumentare la possibilità per il cliente finale di scegliere il livello ottimale per le proprie esigenze;
 - azzeramento transitorio degli oneri in capo ai clienti finali (contributo in quota fissa) previsti a favore dei distributori per la copertura degli oneri amministrativi in caso di variazioni del livello di potenza contrattualmente impegnata su richiesta dal cliente;
 - possibilità di ridurre fortemente i contributi di connessione, dovuti dai clienti che richiedano un aumento di potenza impegnata, esclusivamente per gli interventi di variazione di potenza svolti in telegestione e che effettivamente non richiedono un intervento in campo;
 - messa a disposizione, tramite bolletta o portale internet, delle informazioni relative alla massima potenza prelevata mensile su base quartoraria, per poter compiere scelte informate sul livello di potenza impegnata ottimale, il che richiede tempi di implementazione di circa un anno;
- alla consultazione hanno partecipato 29 soggetti (tra cittadini, operatori e associazioni di varia natura), esprimendo posizioni sintetizzabili nei seguenti punti:
 - a. relativamente all’applicazione della struttura tariffaria TD:
 - per i corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di rete, si registra una larga condivisione dei soggetti partecipanti alla consultazione, eccezion fatta per alcune associazioni critiche dei confronti dell’eliminazione della progressività (pur essendo questo una disposizione espressa dal d.lgs. 102/14) o che contestano il trasferimento in quota potenza di tutti i costi del servizio di distribuzione;
 - per i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, le opinioni espresse sono molto diversificate e spesso in contrasto l’una con l’altra; alcune associazioni condividono la differenziazione tra clienti residenti e non residenti, mentre molti operatori ritengono preferibile la totale eliminazione di queste distinzioni; alcune imprese di distribuzione osservano tra l’altro come il dato relativo alla residenza non sia necessariamente sempre presente nelle loro banche dati, in particolare per i clienti con potenza impegnata superiore a 3 kW; per quanto riguarda il bilanciamento tra corrispettivi in quota fissa e in quota variabile, molti operatori preferirebbero un maggior peso attribuito alle quote fisse, mentre alcune associazioni ambientaliste riterrebbero al contrario importante prediligere maggiormente le quote variabili in quanto ciò permetterebbe – a loro avviso – di promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - per i corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di vendita dei clienti in maggior tutela, la quasi totalità dei commentatori si dichiara d’accordo con le proposte dell’Autorità;

- un’associazione di consumatori riterrebbe, invece, preferibile non eliminare del tutto la struttura attualmente applicata, ma smorzarne la progressività;
 - un gruppo di associazioni ambientaliste e due di consumatori ritiene, invece, che la proposta dell’Autorità andrebbe rigettata in toto e sostituita da una soluzione alternativa che preveda l’estensione dell’attuale sperimentazione tariffaria per le pompe di calore e l’applicazione di strutture tariffarie diverse a seconda di diverse situazioni familiari, continuando in sostanza ad applicare una tariffa progressiva per coloro che non siano in grado di dimostrare il sussistere di alcune condizioni particolari (utilizzo di apparecchi ad alta efficienza, alta numerosità familiare, ecc.);
 - le associazioni di cui al precedente alinea, nell’ambito di un incontro da loro sollecitato con il Collegio dell’Autorità svoltosi in data 25 novembre 2015, hanno riformulato i termini della propria proposta alternativa, prevedendo di applicare la tariffa D1-pdc non progressiva, attualmente utilizzata per le pompe di calore, a tutte le categorie di utenti, esclusi i clienti con consumi elevati che non siano famiglie con più di cinque componenti e non abbiano installato pompe di calore o impianti fotovoltaici, ai quali dovrebbe essere applicata una tariffa più elevata; tali strutture tariffarie non progressive dovrebbero altresì essere integrate da una differenziazione delle tariffe per i servizi di rete in funzione delle fasce orarie;
- b. per quanto riguarda il percorso di gradualità, pur sussistendo alcune posizioni minoritarie e antitetiche tra loro secondo cui la transizione dovrebbe essere più lunga di due anni oppure del tutto assente, si registra un’ampia convergenza dei commenti verso l’opzione G2, ritenuta quella in grado di conciliare al meglio da un lato l’opportunità di garantire una transizione veramente graduale in termini di impatto di spesa per i clienti, mantenendo contenuti i costi amministrativi di questa transizione, e dall’altro di non dilatare troppo i tempi di completo raggiungimento dell’obiettivo indicato dal mandato normativo, convergendo verso una tariffa priva di progressività; molti soggetti partecipanti alla consultazione ritengono, inoltre, che la gradualità sia utile per realizzare campagne informative rivolte ai cittadini e importante per lasciare il tempo necessario per comprendere questa importante transizione; durante il periodo di transizione 2016-2017 alcune associazioni sottolineano l’importanza che venga prorogata la sperimentazione tariffaria ora in atto per i clienti che utilizzano pompe di calore;
- c. tutte le associazioni di consumatori sottolineano, in ogni caso, come la riforma della tariffa debba essere imprescindibilmente legata alla riforma del bonus sociale e che dunque le due riforme debbano essere contestuali, a tutela dei clienti economicamente disagiati;
- d. per quanto riguarda gli interventi atti a stimolare i clienti ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza contrattualmente impegnata:

- si registra un amplissimo consenso in merito alla proposta di aumentare la scelta dei clienti con una più fitta granularità dei livelli di potenza impegnabile (ossia con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW fino a 6 kW, e di 1 kW da 6 kW a 10 kW);
- largo consenso si registra anche per la proposta di raccogliere e mettere a disposizione dei clienti finali dati relativi alla massima potenza prelevata su base mensile; a tale proposito, imprese di distribuzione e di vendita richiedono che queste operazioni vengano disciplinate tramite un’opportuna modifica della deliberazione 65/2012/R/eel inerente i flussi informativi standard; si registrano opinioni differenziate in merito alle modalità di pubblicazione di tali dati, poiché alcuni ritengono più opportuno renderli ben visibili in bolletta mentre altri ritengono preferibile inserirli tra le informazioni di dettaglio disponibili tramite collegamento internet e riportarli in bolletta solo su richiesta del cliente, secondo il nuovo schema dei documenti di fatturazione definito dalla deliberazione 200/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni (“Bolletta 2.0”);
- in merito alla proposta di annullamento dei costi amministrativi associati alle operazioni di variazione di potenza impegnata, operatori e loro associazioni evidenziano alcuni profili di criticità e ritengono che un completo annullamento di tali costi potrebbe indurre sia un ricorso ingiustificato alle variazioni di potenza sia possibili disparità di trattamento tra clienti del mercato libero; a prescindere dall’entità della riduzione praticata su questi oneri, salvo rare eccezioni, la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che, tra le due possibili modalità applicative proposte dall’Autorità, solo la fissazione di un periodo iniziale di durata fissa nel corso del quale praticare tali sconti non induca eccessivi oneri gestionali e costi di modifica dei sistemi informativi;
- le imprese di distribuzione evidenziano in ogni caso come lo stato attuale delle colonne montanti diffuse nei condomini di molte città sia tale da non poter escludere che si presentino situazioni nelle quali si debba negare (almeno temporaneamente) l’aumento di potenza; viene quindi suggerito che l’Autorità – che ha sollevato l’argomento nel documento per la consultazione 293/2015/R/eel – si faccia promotrice dell’istituzione di un tavolo di lavoro nell’ambito del quale individuare misure di sostegno agli investimenti per il potenziamento delle colonne montanti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 1, comma 375, della legge 266/06 ha previsto che, al fine di “*completare il processo di revisione delle tariffe elettriche [...] sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate*”; tale previsione è stata attuata, per il settore elettrico, dal DM 28 dicembre 2007 che ha fissato i criteri per

la definizione delle compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati (di seguito: compensazione per disagio economico o compensazione), prevedendo, tra l'altro, che:

- la compensazione sia riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in *“forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica”*, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, *“in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%”* (articolo 2, comma 1);
- l'Autorità definisca le modalità applicative del predetto principio, secondo *“criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti”* (articolo 2, comma 2), assicurando anche la previsione di *“meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti”* (articolo 1, comma 2, lettera b);
- gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema, per la cui copertura l'Autorità istituisca una apposita componente tariffaria (articolo 1, comma 4);
- l'Autorità ha attuato il richiamato decreto, da ultimo con l'approvazione del TIBEG; ai sensi di tale regolazione, per il settore elettrico, il valore degli ammontari di compensazione è determinato su tre livelli, in funzione della spesa annua corrispondente ai consumi elettrici attribuibili a nuclei familiari di diverse dimensioni, per i quali sono stati definiti i seguenti profili di prelievo tipo:
 - per nuclei familiari di numerosità fino a 2 (due) componenti: prelievo convenzionale di 2.200 kWh/anno (profilo E1);
 - per nuclei familiari di numerosità oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti: prelievo convenzionale di 2.700 kWh/anno (profilo E2);
 - per nuclei familiari di numerosità oltre 4 componenti: prelievo convenzionale di 4.000 kWh/anno (profilo E3);
- per ciascuno di tali profili, il valore della compensazione è calcolato in modo tale da garantire una riduzione della spesa di un cliente servito in regime di tutela indicativamente del 20%;
- inoltre, ai fini dell'aggiornamento degli ammontari di compensazione, l'articolo 9 del TIBEG prevede che, un tale aggiornamento:
 - avvenga *“contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela”*;
 - sia effettuato applicando *“la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo”* [...] *“con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007”*;
- come già richiamato, l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, dopo aver dato mandato all'Autorità di riformare la tariffa domestica nei termini di cui sopra,

prevede altresì che *“su proposta della stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell’impatto conseguente all’adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto 28 dicembre 2007”*;

- come previsto dalla sopra richiamata disposizione, contestualmente alla prima consultazione della riforma tariffaria, l’Autorità ha formulato proposte per la definizione di nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni con segnalazioni 273/2014/I/com e 287/2015/I/com, tenendo, come obiettivo minimo da realizzare, quello di *“evitare che l’introduzione della riforma tariffaria comporti il peggioramento delle attuali condizioni di disagio”* e quindi una minore protezione del cliente domestico in condizioni economiche disagiate;
- infatti, il superamento dell’attuale struttura progressiva della tariffa per i clienti domestici, attuata dall’Autorità in adempimento del citato articolo 11, comma 3 del d.lgs. 102/14, potrebbe comportare un aumento della spesa complessiva, dovuta al progressivo superamento della progressività per la maggioranza dei clienti ammessi alla compensazione per disagio economico (tutti i nuclei fino a 4 componenti), al netto delle compensazioni calcolate secondo gli attuali criteri;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- allo stato attuale e fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione del meccanismo del bonus sociale, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 o per effetto di altro provvedimento legislativo in materia, continua ad applicarsi il DM 28 dicembre 2007 e la connessa regolazione attuativa dell’Autorità contenuta nel TIBEG;
- in assenza di una nuova disciplina ministeriale (e di un suo recepimento da parte dell’Autorità), dovrebbe, quindi, trovare applicazione il meccanismo di aggiornamento degli ammontari della compensazione per disagio economico di cui all’articolo 9 del TIBEG, il quale, tuttavia, determinerebbe, se non intervenissero correttivi, per il primo anno di transizione della riforma della tariffa elettrica, effetti differenti sulle diverse tipologie di nuclei familiari interessati ed in particolare si determinerebbero situazioni peggiorative rispetto all’attuale, in contrasto con le finalità stesse dell’istituto, in quanto lesive dell’esigenza di protezione dei clienti finali sancita dal DM 28 dicembre 2007;
- peraltro, le modalità di aggiornamento degli ammontari di compensazioni sono disponibili all’Autorità che, ai sensi del citato decreto ministeriale, è competente a regolare gli aggiornamenti in coerenza con le finalità sociali ivi indicate; e che, in tale prospettiva, l’Autorità è pertanto tenuta a garantire gli obiettivi di protezione sanciti dal medesimo decreto, con la conseguenza che la regolazione tariffaria, almeno in assenza e nelle more dell’adozione dei nuovi criteri da parte del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione delle disposizioni dell’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, non deve comportare:

- a) il riconoscimento di ammontari di compensazione inferiori rispetto a quelli attualmente garantiti;
- b) un peggioramento delle condizioni di difficoltà economica per la spesa di energia elettrica, nei termini sopra descritti;
- inoltre, l'eventuale adeguamento della disciplina di aggiornamento degli ammontari di compensazione coerente con i vincoli richiamati alle precedenti lettere a) e b), da un lato, determinerebbe un incremento molto contenuto degli oneri, che potrebbe transitoriamente non essere riflesso in un corrispondente aumento della componente tariffaria AS, istituita a copertura degli oneri corrispondenti; dall'altro lato, risulterebbe comunque coerente, anche con riferimento ai clienti finali per i quali la riforma tariffaria non determinerebbe un aumento della spesa annua, bensì una riduzione, con il livello di riduzione della spesa sancito dall'articolo 2, comma 1, del DM 28 dicembre 2007, fissato nella misura “*indicativamente del 20%*”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 483/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione che ha inizio dal 1 gennaio 2016;
- nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel, l'Autorità ha formulato proposte per la definizione, da parte delle imprese distributrici, di un piano per la bonifica, nelle aree urbane, delle colonne montanti vetuste o deteriorate, in modo da prevenire eventuali problemi di rifiuto di possibili richieste di aumento del livello di potenza impegnata, e che tali investimenti potranno avviarsi presumibilmente verso la fine del 2016;

RITENUTO CHE:

- la struttura tariffaria TD, proposta nel secondo documento per la consultazione, si confermi risultare, alla luce delle osservazioni pervenute dalla consultazione, la più adatta per attuare il disposto normativo del superamento della progressività contemperando tra loro i diversi obiettivi dallo stesso indicati, in quanto:
 - a. mantiene un rilevante incentivo ai *comportamenti virtuosi da parte dei cittadini* in termini di risparmio energetico, in quanto la componente in c€/kWh rimane comunque molto elevata in proporzione alla spesa finale, rappresentandone una quota compresa tra il 70% e l'80% dell'intera bolletta;
 - b. contribuisce a favorire il *conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica*, in termini di stimolo da una parte alla sostituzione delle esistenti apparecchiature per usi elettrici “obbligati” (refrigerazione, illuminazione, etc.) con nuovi modelli a più elevata classe energetica e migliori prestazioni e dall'altra alla equa valutazione di convenienza dell'energia elettrica in sostituzione di usi di altri vettori energetici, promuovendo in tal modo anche

- applicazione elettriche da fonti rinnovabili *in situ* che attualmente sono fortemente penalizzate dalla progressività della attuale tariffa domestica;
- c. non determina *impatti sulle categorie di utenti con struttura non progressiva*, in quanto la graduale riduzione dei sussidi incrociati non coinvolge in alcun modo i clienti appartenenti alla tipologia di utenza non domestica;
 - d. le componenti a copertura dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) della struttura tariffaria TD sono aderenti ai costi dei servizi, in modo tale da garantire che a tutti gli utenti alimentati in bassa tensione (domestici e non domestici) venga applicato il medesimo corrispettivo proporzionale all'energia prelevata relativo solo ai costi della rete di trasmissione nazionale, essendo i costi di distribuzione recuperati attraverso un corrispettivo proporzionale alla potenza contrattualmente impegnata e i costi di misura recuperati attraverso un corrispettivo fisso;
- le proposte alternative, formulate da alcuni partecipanti alla consultazione, comportino:
 - a. da un lato, rischi di comportamenti abusivi e quindi la necessità di aggravii in termini di controlli amministrativi dei singoli utenti necessari per prevenirli o reprimerli, per quanto riguarda le proposte alternative che mirano a mantenere la progressività per alcuni utenti, differenziando la tariffa in base agli utilizzi finali;
 - b. dall'altro lato, l'impossibilità di contemperare adeguatamente i richiamati obiettivi fissati dalla normativa primaria, per quanto riguarda le proposte alternative che mirano a introdurre un maggior peso della quota fissa;
 - c. o ancora, effetti indesiderabili dovuta all'insufficiente gradualità della transizione per quanto riguarda le proposte di struttura tariffaria indifferenziata tra clienti residenti e non residenti;
 - sia opportuno adottare il percorso di gradualità indicato come G2 nel secondo documento per la consultazione, prevedendo dunque che:
 - a. dall'1 gennaio 2016:
 - venga mantenuta la medesima struttura progressiva vigente nel 2015 ma, limitatamente alla sola tariffa per i servizi di rete, vengano ridefiniti i valori dei corrispettivi in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da aumentare le quote fisse (per punto e per potenza), in modo tale da ridurre di almeno il 25% l'entità del sussidio incrociato oggi vigente tra clienti residenti basso consumanti e clienti non residenti o alto consumanti;
 - venga avviata la raccolta e la messa a disposizione ai clienti dei dati relativi ai valori di potenza massima prelevata;
 - b. dall'1 gennaio 2017:
 - la tariffa per i servizi di rete assuma la struttura non progressiva TD;
 - i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di scaglioni di consumo annuo;

- i corrispettivi a copertura dei servizi di vendita per i clienti del mercato di maggior tutela assumano la struttura non progressiva già oggi vigente per i clienti domestici non residenti;
- vengano attuati tutti gli interventi di modifica della regolazione inerente l'impegno di potenza;
- c. dall'1 gennaio 2018, la riforma arrivi a regime, applicando la struttura tariffaria TD anche ai corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema;
- l'adozione del percorso di gradualità di cui al precedente alinea prevede che l'anno 2016 costituisca un primo passo di avvicinamento all'adozione di strutture tariffarie non progressive per le sole componenti a copertura dei servizi di rete;
- in coerenza con tale percorso di gradualità, sia opportuno prolungare di un anno (2016) la scadenza ultima prevista dalla deliberazione 205/2014/R/eel per l'adesione di nuovi clienti alla sperimentazione della tariffa non progressiva D1-pdc;
- tale primo passo sia anche compatibile con la verifica della possibilità di includere, nella sperimentazione in atto, ulteriori clienti domestici, in parallelo al dispiegarsi della riforma complessiva della tariffa domestica come definita dal presente provvedimento;
- sia opportuno, pertanto, prevedere una ulteriore fase di consultazione relativa alla citata sperimentazione, che consenta a tutti i soggetti interessati di esprimersi in materia, prevedendo anche la raccolta di eventuali ulteriori proposte dalle associazioni dei consumatori e ambientaliste;
- sia opportuno confermare le proposte formulate nel secondo documento per la consultazione in merito alla modifica della regolazione inerente la potenza impegnata, accogliendo ovunque possibile le preferenze espresse dai partecipanti alla consultazione e coordinando tali modifiche con gli aggiornamenti di TIT e TIC già previsti per il prossimo periodo regolatorio.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- nelle more dell'adozione dei nuovi criteri previsti dall'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 102/14, limitatamente al settore dell'energia elettrica, sia necessario effettuare, entro il 31 dicembre 2015, l'aggiornamento per l'anno 2016 degli ammontari di compensazione per disagio economico, di cui all'articolo 9 del TIBEG, evitando gli effetti sopra descritti che sarebbero incoerenti con la finalità di tutela delle fasce di utenza economicamente più svantaggiate e di garantire il rispetto degli obiettivi di protezione fissati dal DM 28 dicembre 2007, come richiamati nei precedenti “*considerata*”;
- sia, altresì, necessario prevedere che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione del meccanismo del *bonus* sociale, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 o di altro provvedimento legislativo in materia, venga adeguato, conseguentemente, il TIBEG e, ove

necessario, il provvedimento di aggiornamento per l'anno 2016 di cui al punto precedente

DELIBERA

1. di prevedere, in occasione della revisione della disciplina tariffaria per il periodo di regolazione che inizia l'1 gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, che:
 - a. dall'1 gennaio 2016, venga ridotta la progressività, rispetto ai volumi di energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, senza modifica della struttura a scaglioni vigente;
 - b. dall'1 gennaio 2017 sia completato il superamento della progressività, rispetto ai volumi di energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
2. di prevedere l'avvio di una fase di consultazione finalizzata all'estensione dell'ampiezza della sperimentazione della tariffa non progressiva D1-pdc;
3. di prevedere, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a copertura degli oneri generali di sistema, l'avvio del graduale superamento della progressività di tali componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, da completarsi a valere dall'1 gennaio 2018;
4. di introdurre, con successivi provvedimenti, l'obbligo per le imprese distributrici di rilevare, attraverso i contatori elettronici telegestiti, il valore massimo mensile di potenza prelevata dai clienti domestici e l'obbligo per le imprese di vendita di mettere a disposizione dei clienti domestici tali dati entro il 2016;
5. di introdurre, con successivo provvedimento, obblighi a carico delle imprese di vendita e distribuzione ai fini dell'individuazione della condizione di residenza anagrafica per i clienti domestici con potenza impegnata superiore a 3 kW, attualmente non completamente tracciata nei database degli operatori;
6. di prevedere, in occasione della revisione della disciplina in materia di connessione per il periodo regolatorio che inizia l'1 gennaio 2016, che a decorrere dal 1 gennaio 2017:
 - a) venga aumentata la granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile, in modo tale da garantire una maggiore scelta dei clienti finali del livello più adeguato alle proprie esigenze;
 - b) in corrispondenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), per un periodo di almeno ventiquattro mesi, venga ridotta l'entità, rispetto a quanto attualmente previsto, dei contributi di connessione e dei diritti fissi che il cliente deve riconoscere all'impresa di distribuzione per variazioni

- della potenza contrattualmente impegnata quando effettuata da remoto, senza necessità di intervento in loco da parte del distributore;
7. di confermare, a seguito degli esiti della seconda consultazione, il contenuto delle Segnalazioni inviate al Governo in tema di bonus sociale e, in particolare, i criteri proposti per il bonus sociale elettrico nella segnalazione 287/2015/I/com;
 8. di calcolare, con provvedimento di aggiornamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2015, le compensazioni di spesa applicabili nell'anno solare 2016 ai clienti in disagio economico in coerenza con gli obiettivi di protezione degli stessi fissati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 prevedendo in particolare che, con riferimento alle tre tipologie di nuclei familiari di cui all'articolo 14, comma 2, del TIBEG (E1, E2, E3) e ai profili di prelievo ad essi associati:
 - a) l'entità della compensazione sia tale da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti tra il quarto trimestre 2015 e il primo trimestre 2016 dalle disposizioni di cui al precedente punto 1;
 - b) l'entità della compensazione sia in ogni caso non inferiore a quella vigente nell'anno 2015;
 9. di prevedere che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione del meccanismo del bonus sociale, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 o per effetto di altro provvedimento legislativo in materia, venga adeguato, conseguentemente, il TIBEG e il provvedimento di aggiornamento per l'anno 2016 di cui al precedente punto 7;
 10. di prorogare il termine ultimo a disposizione dei clienti finali per aderire alla sperimentazione tariffaria per clienti finali che utilizzano pompe di calore come sistema principale di riscaldamento dell'abitazione di residenza; pertanto, alla deliberazione 205/2014/R/eel vengono apportate le seguenti modifiche, che entrano in vigore dalla pubblicazione del presente provvedimento:
 - all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 10, comma 2, le parole "31 dicembre 2015" vengono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016";
 - all'articolo 7, comma 6, la lettera e) viene sostituita dalla seguente "entro il 15 dicembre 2016, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2016";
 - all'articolo 7, comma 6, viene aggiunta la seguente lettera f): "entro il 28 febbraio 2017, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31 dicembre 2017";
 11. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per lo Sviluppo Economico e ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per l'energia e per l'ambiente e di pubblicare il presente provvedimento, nonché il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni